

AVV. BIAGIO RICCIO
patrocinante in Cassazione
corso C. Battisti n° 24 Cardito (Na) via V. Monti n° 7, Milano;
Tel. 081/8301084 cell. 3355616773
pec: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

Tribunale di Napoli Nord
Sezione Fallimentare

Osservazioni allo stato passivo ex art. 203 comma 2 CCII- Istanza ex art. 196 CCII.

Procedura n. R.G. /2024 Liquidazione Giudiziale della società (omissis) con sede in
OMISSIS – C.F. e P.IVA (omissis); **Giudice Delegato:** Dr. Luciano Ferrara

Curatore: Dr.ssa (omissis)

PEC procedura: @pec.it

Prima data udienza stato passivo: 25.06.2024

Domanda per restituzione o rivendica del Bene “(omissis) Scafo”, nonché dei
motori fuoribordo Modello (omissis)

All.mo Sig. Giudice Delegato Dott. Ferrara,

nell’interesse del sig. (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Riccio del
foro di Napoli Nord (C.F. RCCBGI64S08B759D) ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in 80024 Cardito (NA) al Corso Cesare Battisti n. 24.
Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazione del presente procedimento
all’indirizzo PEC: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it.

Il curatore, depositato il progetto di stato passivo delle domande tempestive di restituzione o
rivendica, ai sensi e per gli effetti dell’art.203 CCII, ha ritenuto di non accogliere la domanda
di rivendica proposta dal sig. OMISSIS sulla base della seguente motivazione: *“si propone il
rigetto atteso che il bene rivendicato, originariamente inventariato, non è stato più rinvenuto nel corso del
sopralluogo effettuato in data 5.06.2024 presso la sede operativa della (omissis) come da atti depositati al
fascicolo telematico”*.

Si osserva.

I beni, seppur inventariati non si ritrovano nella disponibilità della massa, poiché in
proposito si applica l’art.196 CCII, rubricato come **inventario di altri beni, per la quale
si propone formale istanza.**

Come è stato ritenuto dalla migliore dottrina, per questo dato normativo, siamo al cospetto di una *valvola di sicurezza* predisposta dal legislatore per i beni che pacificamente sono di proprietà di terzi o nel possesso riconosciuto e dunque non contestati di questi ultimi (neppure dal fallito).

Si sfugge, in questi casi, alle taglie ed alle condizioni formali e canoniche degli articoli 151 comma 2 e 210 CCII, rispetto ai quali, si pone la possibile ed espressa deroga (nel nostro caso si tratta di una domanda di rivendica dalla cui disciplina bisogna prescindere), che se il compendio individuato è ***facilmente riconoscibile***, i detti beni non devono far parte dell'inventario e vanno perciò restituiti all'avente diritto.

È stato soppesato: *“con il nuovo codice unitario della crisi si chiarisce che i beni che, nel corso delle fasi di inventariazione, risultino da restituire a terzi non devono - rispetto alla previgente facoltà - **essere compresi nell'inventario**, individuando la ratio di questa scelta nella inutilità della verbalizzazione, poiché tali beni non sono acquisiti al patrimonio del debitore in liquidazione giudiziale [...]. Il legislatore del CCII ha inoltre rafforzato la ricorrenza della ragionevolezza, nel riconoscimento dei diritti reali o personali di terzi, richiedendo che essa risulti **da una prova acquisibile senza verifiche approfondite**, che richiederebbero tempi lunghi di assunzione, e che risulterebbero incompatibili con la celerità e sommarietà dell'accertamento da compiere nella fase di inventario, [D'Atto; Posca, D'Amico nel Commentario al Codice della Crisi e dell'insolvenza - Cedam 2022, commento a cura di Giovanni Casartelli].*

Recentemente la giurisprudenza di merito: *“L'inventario dei beni del fallito va, altresì, effettuato **sugli altri beni** nella disponibilità del fallito ma di proprietà di terzi che rivendichino su di essi un proprio diritto esclusivo, incompatibile con la pretesa degli organi fallimentari. La ratio di tale deroga è individuata nella necessità di assecondare esigenze di certezza dei traffici commerciali e di semplificazioni, per cui i beni che si trovano nella disponibilità del Curatore **possono non essere inventariati laddove sia immediatamente e chiaramente riconoscibile, quindi non contestato, il diritto reale o personale del terzo, evitando così di dover presentare domanda di rivendica o di restituzione - giusta relazione accompagnatoria del D.lgs. n. 5/2006. Il Curatore ha la possibilità di valutare, in via preliminare, di escludere taluni beni dall'inventario, tuttavia, la restituzione del bene potrà conseguire solo in seguito alla presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato** (parte motiva Tribunale S. Maria Capua V. sez. IV, 09/03/2023, n.958).*

Il codice della crisi chiede dunque una *prova acquisibile senza verifiche approfondite*, al fine di individuare la proprietà ed il possesso legittimo in capo al terzo.

In proposito, nel caso in esame, può essere richiamata la dichiarazione di conformità, la cui data è del 6.02.2024, data la cui certezza può essere desumibile **aliunde**.

La dichiarazione di conformità CE viene rilasciata dallo stesso venditore dell'imbarcazione, nella specie un gommone.

La certezza della data si desume dalla stessa struttura costitutiva di tal fondamentale documento che ha una precisa finalità; essa viene redatta per i prodotti che in fase di progetto, costruzione e/o collaudo vengono sottoposti al processo di marcatura CE.

Si tratta di un documento dove viene dichiarata, appunto, la conformità di un prodotto da poi porre in vendita sul mercato o come si dice pronto per la navigazione.

Questo processo di marcatura CE è a carico del costruttore venditore. Ciò è necessario affinché l'acquirente di una barca sia informato sulla sicurezza del prodotto e dunque venderlo a terzi.

Il certificato di conformità si riferisce ad un natante - gommone - il cui saldo è stato eseguito il 6.02.2024 per l'importo di € 7.850,00. I precedenti bonifici sono di € 10.860,00 del 8.11.2023 ed € 16.290,00 del 24.11.2023.

È pacifico che lo stesso costruttore, poi fallito, ha rilasciato, prima della declaratoria, tale documento ed incassato il provento dell'ultima fattura riferita al gommone spiccata pochi giorni dopo.

La certezza della data di redazione del certificato di conformità che in fondo rappresenta un titolo di proprietà della res imbarcazione si desume, *aliunde*, dal pagamento effettuato del natante, gommone.

Nella specie, come comprovato, siamo al cospetto di tre tranches di pagamento avvenute mediante bonifici e relative fatture che si riallegano, tutti avvenuti, ovviamente, anteriori alla declaratoria.

La Cassazione ha precisato: *"l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta; pertanto, il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso* (Cass. civ., Sez. I, Ord. 19/02/2018, n. 3956).

"L'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocamente in altro modo (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 06/06/2012, n. 9175).

Alla luce di quanto esposto, si chiede di espungere dall'inventario dei beni appartenenti al fallito, il natante OMISSIS, nonché i motori fuoribordo OMISSIS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 CCII.

AVV. BIAGIO RICCIO
patrocinante in Cassazione
corso C. Battisti n° 24 Cardito (Na) via V. Monti n° 7, Milano;
Tel. 081/8301084 cell. 3355616773
pec: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

Si riallegano:

- ✘ certificato di conformità del 6.2.2024
- ✘ tre bonifici tutti con data anteriore alla declaratoria.

Con osservanza

avv. Biagio Riccio